

Scheda 6 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-314/12** - ex art. 267 del TFUE**"Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d'autore e diritti connessi – Società dell'informazione"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice austriaco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 8, par. 3, della Direttiva 2001/29/CE, sul "diritto di autore" (e i diritti connessi). Tale diritto attribuisce, al suo titolare, il potere esclusivo di acconsentire o vietare la "messa a disposizione del pubblico" dell'opera, letteraria o artistica, che ne costituisce oggetto. La Direttiva in questione, in particolare, intende tutelare il diritto di autore contro le aggressioni facilitate dallo sviluppo della società dell'informazione (si pensi alla circolazione su Internet di riproduzioni "abusive", cioè non consentite dai titolari del diritto di autore su di esse, di opere cinematografiche, musicali, etc). Fra i titolari del diritto di autore, rientrano anche i "produttori delle prime fissazioni di una pellicola", sull'originale e sulle copie della pellicola stessa (art. 3 della Direttiva). Per il succitato art. 8, i titolari del diritto di autore possono chiedere, contro gli intermediari "i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi", un provvedimento che vieti loro l'ulteriore prosecuzione dell'attività che ha consentito detta violazione. Nel caso di specie, due produttori cinematografici rilevavano che un sito Internet, senza il loro consenso, offriva la visione di pellicole su cui le società stesse vantavano un diritto d'autore. Tale sito poteva essere visitato – e le pellicole predette essere visionate - dai clienti di una società i cui servizi si sostanziano, appunto, nel consentire, ai clienti medesimi, l'accesso ai contenuti di Internet (compreso il sito in questione). Interpellata sulla posizione dei soggetti coinvolti nella vicenda, la Corte ha premesso, in primo luogo, che la presenza del predetto sito costituisce, di per sé, una violazione del diritto di autore, quale "messa a disposizione al pubblico" di opere, coperte da un tale diritto, senza il consenso del titolare dello stesso. Ne deriva che la società la quale ha consentito, ai suoi clienti, di accedere a tale sito, ha realizzato dei "servizi" adeguati a consentire a "terzi", cioè ai creatori del sito medesimo, di perfezionare la loro violazione al diritto di autore. Essa società, dunque, rientra nella definizione di "intermediario" di cui al predetto art. 8, per cui può essere destinataria del provvedimento inibitorio ivi menzionato. La Corte, inoltre, ha precisato che tale provvedimento può intimare genericamente il blocco dell'accesso al sito, senza definire le operazioni specifiche confacenti alla bisogna. In tal modo, l'intermediario potrà dirsi avere eseguito correttamente tale provvedimento, avendo adottato tutte le misure "ragionevoli" imposte dalle circostanze. Ciò significa che, a scanso di responsabilità, l'intermediario non dovrà necessariamente attivarsi per impedire in modo assoluto, ai suoi clienti, l'accesso al sito abusivo. Infatti, la debita protezione del diritto d'autore, riconosciuto dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali della UE, non può spingersi sino ad imporre ad un imprenditore - la cui libertà di impresa è anch'essa parimenti sancita dalla stessa Carta all'art. 16 - gli esorbitanti costi economici connessi all'adozione di misure particolarmente sofisticate. Sarà quindi sufficiente, a tale "intermediario", applicare accorgimenti che rendano "particolarmente difficile" un tale accesso, anche se non impossibile.

Stato della Procedura

Il 27 marzo 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -314/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-65/12 - ex art. 267 del TFUE****"Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Diritti conferiti dal marchio – Marchio notorio"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 5, par. 2, della Direttiva 89/104/CEE. Questa verte sui marchi d'impresa, quali contrassegni riferiti a prodotti o a servizi, che ne attestano la provenienza da una specifica impresa. Per tale funzione "distintiva", dunque, il marchio stesso, ove debitamente "registrato", viene tutelato contro tutti i comportamenti che possano ingannare il pubblico circa la reale origine sua e del prodotto cui è apposto. Così, il succitato par. 2 dell'art. 5 prevede che il legislatore dei singoli Stati UE possa consentire, al titolare del marchio registrato che sia anche "notorio" - cioè associato, dal consumatore, ad un prodotto/servizio ritenuto di eccellenza - di proibire ad un terzo l'uso di marchi "identici o simili" per indicare prodotti o servizi "non simili" a quelli contrassegnati dal proprio marchio, quando il terzo, facente un tale uso, tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo del marchio notorio medesimo. Tuttavia, ove l'uso del terzo sia sorretto da "un giusto motivo", il titolare del marchio "notorio" non vi si può opporre. Il caso: nel 1983, la ditta Red Bull registrava, nei Paesi Bassi, il marchio "Red Bull Krating Daeng", per contrassegnare alcune bevande. Ora, dallo stesso anno, certo signor De Vries metteva in commercio bevande uguali a quelle recanti il marchio "Red Bull Krating Daeng", apponendovi il segno, non registrato, "The Bulldog". Si precisa che, molto prima dell'83, lo stesso De Vries già utilizzava il segno "the Bulldog" - evidentemente simile al marchio registrato - non in relazione alla predette bevande, ma per indicare una generale attività di ristorazione/caffetteria, nell'ambito della quale venivano offerte anche le bevande del tipo in questione. Al riguardo, la Corte ha precisato che il caso di specie rientra nel par. 2 dell'art. 5: infatti, se esso consente - in determinate circostanze - al titolare del marchio registrato di opporsi all'uso di marchi "simili" per prodotti non simili a quelli da esso contrassegnati, a maggior ragione deve consentire al medesimo titolare di opporsi, stanti le stesse circostanze, all'uso di marchi "simili" per contrassegnare prodotti "identici". Quanto al "giusto motivo" - che legittimerebbe l'uso del segno "simile" a quello incorporato nel marchio registrato e notorio - la Corte ritiene che esso si riferisca non solo a situazioni di oggettiva necessità, ma anche agli interessi soggettivi dell'utilizzatore di un tale segno distintivo, i quali, entro certi limiti, potrebbero imporre un temperamento alla tutela del marchio registrato. Quindi, tale "giusto motivo" può identificarsi nel fatto che, come è successo nella fattispecie, prima della registrazione del marchio notorio un terzo abbia fatto un "preuso" - per prodotti non identici ma assolutamente "contigui" a quelli poi contrassegnati dal marchio notorio stesso - di un segno distintivo "simile" a quest'ultimo. In questo modo, l'apposizione del segno non registrato - prima della registrazione del marchio notorio o contemporaneamente ad essa - ad un prodotto identico a quello cui è apposto quest'ultimo, rappresenterebbe una fisiologica espansione dell'originario settore commerciale, non una volontà rivolta a trarre "indebito vantaggio" dalla confusione dei due segni somiglianti.

Stato della Procedura

Il 6 febbraio 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -65/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-606/12 e C-607/12	Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Art. 17, par. 2, lett. f) – Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato	sentenza	No
Scheda 2 C- 107/13	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Versamento di acconti – Diniego di concessione della detrazione – Evasione – Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell'operazione imponibile	sentenza	No
Scheda 3 C- 454/12 e C-455/12	IVA – Sesta Direttiva IVA – Articolo 12, paragrafo 3 – Allegato H, categoria 5 – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98, paragrafi 1 e 2 – Allegato III, punto 5 – Principio di neutralità – Trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito – Normativa di uno Stato membro che applica un'aliquota IVA differente al trasporto in taxi e al trasporto in autoveicolo da noleggio con conducente	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Rinvii pregiudiziali n. ri C-606/12 e C-607/12 - ex art. 267 del TFUE****"Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Art. 17, par. 2, lett. f)"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze****Violazione**

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova chiede, alla Corte UE, di interpretare l'art. 17, par. 2, lettera f) della Direttiva 2006/112/CE, relativa all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Uno dei fatti generanti l'obbligo di pagare una tale imposta, è rappresentato dall'operazione (c.d. "cessione") con la quale un'imprenditore, nell'esercizio della sua attività economica, si rende "cedente" di un bene materiale – cioè si spoglia della proprietà o di altro diritto reale su tale bene - trasferendo detto diritto ad un altro soggetto (c.d. "cessionario", il quale, in cambio, gli attribuisce un "corrispettivo". In proposito, la legislazione UE stabilisce che l'IVA gravi, di regola, sul "cedente", che è colui che trasferisce il bene (vedi sopra). Tale principio subisce tuttavia alcune eccezioni, in ordine alle quali l'IVA incide, giuridicamente, sul "cessionario" (c.d. "reverse charge"). Nell'ambito di dette eccezioni rientra il caso della "cessione intracomunitaria", che ricorre quando il diritto sul bene viene trasferito da un cedente, che si trova in uno Stato UE, ad un cessionario che si trova in un altro Stato UE, ed il bene stesso subisce altresì uno spostamento fisico dal territorio del primo Stato a quello del secondo. Stanti le circostanze testè descritte, dunque, l'IVA grava il cessionario, nello Stato di destinazione del bene (poichè l'IVA, per principio generale, deve affluire allo Stato ove avviene il consumo finale del bene). Ora, il succitato art. 17 della Dir. 2006/112/CE prevede che venga "assimilata" alla cessione intracomunitaria di un bene materiale – a meri fini fiscali IVA, cioè nel senso che l'IVA non è a carico del cedente – l'operazione consistente nel "trasferimento del bene materiale a destinazione di un altro Stato membro". Quest'ultima ricorre quando un bene, facente parte dell'impresa di un operatore stabilito in uno Stato della UE, viene semplicemente trasferito o trasportato in un altro Stato della UE (senza trasferimento di diritti), per scopi inerenti a quella stessa impresa. In forza dell'"assimilazione" alla "cessione intracomunitaria", pertanto, nel "trasferimento a destinazione di un altro Stato membro" il trasferente non è gravato da IVA. Sussiste, però, un'ipotesi particolare di "trasferimento a destinazione", descritta dal par. 2, lett. f) dell'art. 17 della medesima Dir. 2006/112/CE, sulla cui interpretazione la Corte UE è stata interpellata (vedi sopra). Il caso descritto al riguardo è quello in cui il bene materiale viene spedito da uno Stato UE ad un altro affinché, una volta sottoposto a lavorazioni materiali nel territorio di quest'ultimo, venga reintrodotto nel "medesimo" Stato UE di provenienza. In questa peculiare fattispecie, dunque, le norme UE prevedono che l'IVA gravi il cedente, cui il bene è tornato in ultima battuta (in coerenza con il principio, già ricordato, per cui l'IVA deve affluire allo Stato del consumo finale del bene). Sul punto, la Corte UE ha precisato che la normativa italiana di cui all'art. 38, 5° co, lett. f) del Decreto Legge 30/08/93, n. 331, non sarebbe conforme alla disciplina UE in questione. Infatti, le menzionate disposizioni nazionali prevedono che l'imposta gravi il cedente anche ove il bene, trasferito o spedito da uno Stato UE ad un altro Stato UE per subirvi una lavorazione, non venga reintrodotto nello stesso Stato UE di provenienza, ma venga trasferito in un terzo Stato UE o in uno stato extraUE.

Stato della Procedura

Il 06/03/14 la Corte UE ha deciso sui rinvii pregiudiziali riuniti C-606/12 e C-607/12 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-107/13** - ex art. 267 del TFUE

"Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assolta a monte"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice bulgaro chiede, alla Corte UE, di interpretare gli artt. 65, 90, par. 1, 168, lett. a), 185, par. 1, 193 e 205 della Direttiva 2006/112/CE, la quale attiene all'IVA, vale a dire all'imposta incidente sulle forniture di beni e/o servizi eseguite nella UE, dietro corrispettivo, da cedenti/prestatori nell'ambito della loro impresa. Per il diritto, l'imposta deve essere pagata dal cedente/prestatore, che tuttavia la "scarica" sulla controparte maggiorandone il prezzo dell'operazione. Ora, qualora il cedente o il prestatore - debitori IVA ma scaricanti la stessa sui soggetti cui forniranno beni e servizi - a loro volta acquistino beni o servizi, subiscono anch'essi lo "scarico" dell'IVA incidente sui loro fornitori. Tale IVA (c.d. IVA a credito), ove i beni/servizi acquisiti siano strumentali all'esercizio della propria impresa, essi la possono detrarre dal loro debito IVA. In tal modo, vengono sollevati dell'IVA scaricata su di loro, ma facente carico, per il diritto, al loro fornitore. Il Fisco, d'altra parte, non subisce nessuna perdita in ragione di detta "detrazione", in quanto l'IVA detratta dal cessionario la recupera dal fornitore. E' evidente che un tale meccanismo si presta ad operazioni fraudolente volte all'elusione fiscale. Infatti, basterebbe che un imprenditore simulasse di avere acquisito, a monte, beni o servizi utili alla sua impresa - laddove tali operazioni fossero in sostanza inesistenti - per danneggiare il Fisco: lo stesso operatore, detraendo dal proprio debito IVA la presunta "IVA a credito", sottrarrebbe allo Stato un gettito di imposta che quest'ultimo non potrebbe recuperare neppure dal simulato cedente, proprio perché questi, essendo l'operazione fittizia, non ha pagato la relativa IVA. Nel caso descritto, la Corte ha precisato sussistere un "abuso" del diritto UE, poiché uno strumento lecito come la "detrazione dell'IVA a credito", previsto dalle norme UE, verrebbe piegato al conseguimento di risultati illeciti (cioè l'elusione fiscale). Di fronte a tale abuso, la giurisprudenza della Corte ha stabilito che il simulato acquirente di beni/servizi strumentali subisca una rettifica fiscale, cioè restituisca al Fisco l'IVA scorrettamente detratta. Ora, nel caso di specie, una società X fingeva di acquistare beni strumentali da una società Y. Sia X che Y erano possedute dagli stessi soci (circostanza che depone per un'intesa fraudolenta): era peculiare, in tale vendita simulata, il fatto che X avesse veramente pagato ad Y il prezzo del presunto acquisto, quale anticipo sulla consegna futura della merce. Y emetteva regolare fattura. In seguito, detta consegna non veniva eseguita, mentre la somma pagata veniva rimborsata, dopo vari passaggi, alla stessa X. Al riguardo, la Corte ha precisato quale trattamento giuridico sarebbe applicabile, ai sensi degli articoli summenzionati, ad un caso di vendita simulata - e di correlativo abuso del diritto a detrazione dell'IVA - come quello di specie: il simulato acquirente dovrebbe subire una rettifica fiscale e, quindi, restituire al Fisco l'IVA detratta, conservando il diritto a ripetere, dal simulato venditore, la somma anticipata. Ciò fino al rimborso di tale anticipo. Parimenti, il simulato venditore deve subire l'inclusione della somma anticipata nella base imponibile della propria IVA. Una volta effettuato il rimborso dell'IVA a credito, il simulato venditore può ottenere, dal Fisco, il rimborso dell'IVA a debito pagata.

Stato della Procedura

In data 11 luglio 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio C-107/13 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Fiscalità e dogane**Rinvii pregiudiziali n. ri C-454/12 e C-455/12 - ex art. 267 del TFUE****"IVA - Sesta Direttiva IVA – Articolo 12, par. 3 – Allegato H, categoria 5 – Direttiva 2006/112/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice tedesco chiede, alla Corte UE, di interpretare alcune norme in tema di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA): art. 12 par. 3 lett. a) co. 3, allegato H cat. 5 della Direttiva 77/388/CEE; art. 98 par. 1 e 2, allegato III punto 5 della Direttiva 2006/112/CE. Si chiede, altresì, di interpretare il principio di "neutralità fiscale dell'IVA". L'IVA è un'imposta sulle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate, dietro corrispettivo, da un'imprenditore. Il suo importo corrisponde ad una percentuale (c.d. aliquota) di una "base imponibile", in genere costituita dal prezzo dell'operazione. Giuridicamente incide sul cedente/prestatore, ma, in sostanza, affligge chi acquista il bene o fruisce del servizio. Le sopra citate norme consentono, agli Stati dell'Unione, di istituire - accanto ad un'aliquota "normale" - anche "una o due aliquote ridotte", con esclusivo riferimento alle "cessioni di beni" o "prestazioni di servizi" enumerate all'allegato III della Dir. 2006/112/CE. Quest'ultimo menziona, al punto 5, il servizio di "trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito". Quanto alla "neutralità fiscale dell'IVA", essa comporta che a merci/prestazioni "simili" non possa applicarsi un'IVA di diverso importo. Ora, per la normativa tedesca, il trasporto pubblico di persone, non di linea, sopporta un'aliquota IVA "ridotta" se eseguito a mezzo taxi, mentre è soggetto ad un'aliquota IVA "normale" (ben superiore alla prima) se attuato mediante "nolo di autovettura con conducente", pur rientrando, entrambe le situazioni, nella più generale categoria del punto 5 del succitato Allegato III (vedi sopra). Nel caso di specie, un'impresa di trasporti in "autoveicolo da noleggio con conducente" conveniva, con un'Amministrazione, di erogare il suo servizio alle "identiche" condizioni già pattuite, da questa, con delle imprese di "trasporto a mezzo taxi". La Corte ha ritenuto ammissibile tale differenza di trattamento fiscale, a condizione che: 1) fosse possibile, nell'ambito della singola categoria di cui al punto 5 del predetto allegato III, isolare ipotesi i cui "elementi concreti e specifici" conferissero loro una peculiarità tale da giustificare un trattamento fiscale "speciale" rispetto ad altre ipotesi interne alla stessa categoria. Al riguardo, il trasporto a mezzo taxi risulta dotato di oggettiva "specificità" rispetto all'altro modello di trasporto (es: il tassista non può respingere una richiesta per il fatto di aspettarne un'altra più conveniente; riceve le richieste presso apposti stalli stradali e non presso la rimessa, come l'altro; etc.). Tuttavia, la Corte ha lasciato al giudice del rinvio verificare se, nel caso di specie, il servizio non sia stato del tutto omologato, per contratto, a quello del tassista; 2) fosse rispettato - una volta appurata tale differenza "oggettiva" - il rispetto del principio di "neutralità fiscale". In base ad esso, i servizi o beni - avvertiti dal consumatore "medio" come uguali - debbono sopportare un'IVA di uguale importo, poiché, altrimenti, il consumatore verrebbe a preferire un prodotto, rispetto ad un altro, non per le sue qualità obiettive, ma solo a motivo del trattamento fiscale cui è soggetto. Ne deriverebbe una lesione della "libera concorrenza". Pertanto, ove, nella fattispecie concreta di cui si tratta, i servizi di trasporto fossero stati avvertiti dai consumatori come differenti, la discriminazione ai fini IVA sarebbe stata ammissibile, altrimenti no.

Stato della Procedura

Il 27/02/2014 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C-454/12 e C-455/12 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-129/14 PPU	Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 50 e 52 – Principio del ne bis in idem – Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen – articolo 54 – Nozione di "pena eseguita" e "in corso di esecuzione attualmente"	sentenza	No
Scheda 2 C-398/12	Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen - Articolo 54 - Principio del ne bis in idem - Ambito di applicazione - Decisione di non luogo a procedere per insufficienza di elementi a carico pronunciata da un giudice di uno stato contraente - Possibilità di riapertura dell'istruttoria in caso di sopravvenienza di nuovi elementi a carico - Nozione di persona che sia stata "giudicata con sentenza definitiva" - Procedimento penale in un altro stato contraente contro la stessa persona e per i medesimi fatti - Estinzione dell'azione penale e applicazione del principio del ne bis in idem.	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 129/14 PPU - ex art. 267 del TFUE****“Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Alla Corte UE, un giudice tedesco chiede di interpretare l’art. 54 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen dell’85, firmata essa stessa a Schengen il 19/06/1990 (sotto: la CAAS). Si premette che l’art. 50 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (sotto: la Carta), sancisce il principio del “ne bis in idem”, in base al quale nessuno, in uno Stato della UE, può essere – in relazione ad un medesimo fatto costituente reato – reso oggetto di un processo penale o dell’applicazione di una condanna penale, quando sia già stato, da parte di un altro giudice dello stesso Stato o di un altro Stato UE, già sottoposto a sentenza penale definitiva che l’abbia assolto o anche condannato. Ora, l’art. 54 della CAAS, sopra citato, introduce dei temperamenti al principio in questione, disponendo che un soggetto – il quale abbia subito, in uno Stato aderente alla stessa CAAS (gli Stati UE vi aderiscono tutti) una sentenza penale definitiva per un atto costituente reato e che, inoltre, nello stesso Stato abbia già scontato la sanzione irrogata con tale sentenza penale, o la stia scontando, o non la stia scontando poiché questa, secondo la legge, non gli può essere applicata in concreto – non possa, questo medesimo soggetto, trovandosi in un altro Stato CAAS, essere processato penalmente dalle Autorità di quest’ultimo Stato o sottoposto a sanzione penale per lo stesso atto. E’ pertanto implicita, in tale disposto, la regola che - ove una persona, in uno Stato CAAS, venga condannata per un reato in base a sentenza penale recante una sanzione applicabile in concreto – e, per qualsiasi ragione, la stessa persona non abbia scontato o cominciato a scontare tale sanzione, il principio del ne bis in idem non trovi applicazione. Pertanto, un altro Stato CAAS potrà ben sottoporre quella stessa persona, per il “medesimo” reato, a processo penale o ad applicazione concreta di una sanzione. In proposito, il giudice del rinvio pone alla Corte UE, sulla scorta del caso concreto lui sottoposto, la seguente questione: 1) se l’art. 54 CAAS, in quanto limita il principio del “ne bis in idem”, sia compatibile con l’art. 50 della Carta (vedi sopra), che afferma lo stesso principio in termini assoluti; se, ove un soggetto subisca in uno Stato CAAS sentenza penale irrogante due sanzioni, l’avvenuta esecuzione di una sola di esse può, per l’art. 54 CAAS, escludere l’applicazione del “ne bis in idem”. Al riguardo, la Corte risponde che l’art. 54 CAAS non può essere in contrasto con l’art. 50 della Carta, in quanto il primo viene imposto proprio come criterio interpretativo del secondo: l’art. 6 del Trattato TUE, infatti, dispone che i diritti riconosciuti nella “Carta” – come quello, in argomento, al rispetto del “ne bis in idem” – debbono essere interpretati in conformità al titolo VII della stessa Carta, nonché in base ad atti UE recanti “spiegazioni”. Ora, detto titolo VII contiene, fra l’altro, l’art. 52, il quale stabilisce che il principio del “ne bis in idem” può subire delle “limitazioni”. Le sopra citate “spiegazioni” relative alla Carta, poi, richiamano, come base interpretativa del diritto ex art. 50 della Carta (“ne bis in idem”), proprio un gruppo di articoli della “Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen” (c.d. CAAS), fra cui rientra l’art. 54 in parola.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-129/14 PPU, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 398/12 - ex art. 267 del TFUE****“Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Il Tribunale di Fermo chiede alla Corte UE di interpretare l’art. 54 della Convenzione che applica l’Accordo di Schengen dell’85, conclusa il 19/06/1990 (sotto: la “CAAS”). Detto articolo viene in considerazione in rapporto all’art. 50 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (sotto: la “Carta”), il quale sancisce il principio garantista del “ne bis in idem”, che si riassume nel diritto, spettante a ciascuno, di non essere perseguito penalmente o punito due volte per lo stesso reato. Ora, tutti i diritti riconosciuti nella “Carta” – come quello al rispetto del “ne bis in idem” – debbono essere interpretati, fra l’altro, nel senso indicato dagli atti UE detti “spiegazioni”. Una “spiegazione”, con riguardo al diritto di cui all’art. 50 di essa Carta, richiama proprio il predetto art. 54 della CAAS. Quest’ultimo stabilisce, essenzialmente, che una persona, la quale sia stata, in relazione a determinati fatti, “giudicata con sentenza definitiva” in uno stato aderente alla CAAS medesima, non può, in un altro stato firmatario di essa CAAS e in ordine agli stessi fatti, essere sottoposto a procedimento penale. In concreto, un cittadino italiano residente in Belgio veniva accusato di aver commesso, ivi, un reato di natura sessuale. Procedendosi penalmente nei suoi confronti, in Belgio (il presunto reato si era svolto in quello stato), dopo un’istruttoria di raccolta di numerosi indizi probatori si emanava una decisione di “non luogo a procedere”, confermata poi dai giudici, rispettivamente, di seconda e di ultima istanza. Per l’ordinamento belga, tale verdetto chiudeva definitivamente il relativo procedimento, salva l’ipotesi “eccezionale” dell’eventuale invenimento di “nuovi” elementi di prova contro l’accusato. Successivamente, nei confronti della stessa persona e per gli stessi fatti, si procedeva penalmente in Italia (essendo, il presunto autore del reato, un cittadino italiano). A questo punto, si chiedeva alla Corte UE se il verdetto della Corte belga, di “non luogo a procedere”, potesse precludere il nuovo procedimento ai sensi del “ne bis in idem” come enunciato dal predetto art. 54 CAAS. Al riguardo, la Corte ha chiarito che, per integrare i presupposti di tale art. 54, occorre che la precedente decisione penale, cui si fa riferimento, costituisca una “sentenza definitiva” che esprima un “giudizio” sui fatti di cui è causa (vedi sopra). Al riguardo, la decisione di “non luogo a procedere” emessa dal giudice belga si presenterebbe sia come un “giudizio” - in quanto, per il diritto interno belga, risulta fondata su una valutazione non solo dei profili processuali della vicenda, ma anche di quelli di merito della stessa – sia come una sentenza “definitiva”, in quanto ha “chiuso” il relativo procedimento. La sua “definitività” è provata dal fatto per cui essa medesima non risulta più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari (infatti, anche il giudice di terza istanza l’ha confermata). Inoltre, la possibilità, pur ammessa dal diritto penale belga, di un prosieguo processuale giustificato dalla produzione di nuovi elementi di prova, deve essere interpretata come facente riferimento ad un procedimento nuovo e distinto, più che ad una continuazione naturale del procedimento pregresso, il quale risulta estinto.

Stato della Procedura

Il 5 giugno 2014 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 398/12, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-458/12	Politica sociale – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23/CE – Trasferimento dei rapporti di lavoro in caso di cessione contrattuale di una parte di azienda non identificabile come entità economica autonoma preesistente	sentenza	No
Scheda 2 C-190/13	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Università – Docenti associati – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Università – Docenti associati – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Clausola 5, punto 1 – Misure dirette a prevenire l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato – Nozione di "ragioni obiettive" idonee a giustificare tali contratti – Clausola 3 – Nozione di "contratto di lavoro a tempo determinato" – Sanzioni – Diritto a un'indennità – Disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato	sentenza	No
Scheda 3 C-595/12	Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Corso di formazione per il conseguimento della nomina come dipendente pubblico di ruolo – Esclusione per assenza prolungata – Assenza dovuta a un congedo di maternità	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-458/12** - ex art. 267 del TFUE**“Politica sociale – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, il Tribunale di Trento chiede di interpretare l'art. 1, par.fo 1, lett. a) e b) della Direttiva 2001/23/CE, la quale riconosce ai lavoratori - in relazione ai trasferimenti aventi ad oggetto imprese, o stabilimenti, o loro parti – alcuni diritti fondamentali. In particolare è stato disposto che, in tutti i predetti casi di trasferimento, i lavoratori non possano, per ciò stesso, essere licenziati dal nuovo titolare dell'azienda o del plesso trasferiti. Ciò implica che i diritti e gli obblighi sorgenti, dal rapporto di lavoro, in capo al soggetto trasferente, debbano passare in capo al trasferentario (art.3, par. 1, comma 1, della stessa Dir. 2001/23/CE). Ora, dal combinato disposto delle lettere a) e b) della stessa Dir. 2001/23/CE (vedi sopra), tale divieto di licenziamento si impone, non solo in caso di trasferimento di impresa, di stabilimento, o di porzioni dei medesimi – come già precisato - ma, in genere, tutte le volte in cui venga alienata un'entità economica dotata, già prima dell'alienazione, di una "propria identità". Nel caso di specie, l'azienda Telecom Italia divideva un suo dipartimento aziendale in tre settori più ristretti, uno dei quali (IT Operations) comprensivo del più specifico servizio "Software and test factory". Quest'ultimo servizio, tuttavia, continuava ad operare a stretto contatto con i servizi interni agli altri due settori, il tutto sotto le direttive dei comuni vertici Telecom. In seguito, il settore IT Operations, comprensivo del servizio suddetto, veniva "alienato" ad una società controllata dalla stessa Telecom, che, anche dopo tale alienazione, continuava a dirigere il servizio in questione. Al riguardo, si chiedeva alla Corte se: 1) nonostante la Direttiva ammetta un "trasferimento" di azienda (e simili) solo quando il plesso aziendale ceduto costituisca un'entità economica dotata di una propria identità, il legislatore nazionale può comunque qualificare come "trasferimento" l'alienazione di un aggregato aziendale il quale, come nella fattispecie, non goda di una propria autonomia rispetto ad altri elementi di una più ampia organizzazione economica; 2) in base alla Direttiva in oggetto, può definirsi esistente un "trasferimento", nel senso di cui all'art. 1, lett. a) e b), quando il presunto "trasferentario", ancorchè distinto dal trasferente in senso formale, sotto l'aspetto economico si confonda con esso. Sul primo quesito, la Corte ha risposto positivamente, sottolineando che la suddetta Dir. 2001/23/CE, in primo luogo, non ha inteso disciplinare esaustivamente la materia in oggetto ma solo armonizzarla. Pertanto, ai legislatori nazionali dei singoli Stati UE è stato lasciato un margine di intervento particolarmente esteso, purchè non vengano contraddetti gli scopi fondamentali della Direttiva stessa. Ora, non contraddice tali scopi, anzi si armonizza con esso, l'estensione che il legislatore nazionale operi, a casi non contemplati dalla Direttiva, della nozione di trasferimento e, correlativamente, delle garanzie previste dalla medesima Direttiva in favore dei lavoratori. Quanto al secondo quesito, la Corte ha chiarito che, ai fini dell'esistenza di un "trasferimento", è sufficiente che i soggetti dell'operazione siano formalmente distinti (come lo sono, all'interno di un gruppo societario, una società controllante ed una controllata), anche se non lo sono sotto il profilo economico.

Stato della Procedura

Il 6 marzo 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-458/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-190/13** - ex art. 267 del TFUE

"Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, un giudice spagnolo chiede di interpretare le clausole 3 e 5 dell'Accordo quadro sul "lavoro a tempo determinato" allegato alla Direttiva 1999/70/CE. La succitata clausola 3 definisce, come lavoro a tempo determinato (o "a termine"), quello la cui durata nel tempo si prolunga sino all'accadimento di un evento oggettivo (come la scadenza di una certa data). Pertanto, la predetta clausola 5 intende tutelare i lavoratori "a termine" a fronte di un utilizzo abusivo della prassi, diffusa, con cui i datori di lavoro concludono, con lo stesso lavoratore, diversi successivi contratti a termine. Tale prassi non è, in via di principio, illegittima, ma è comunque suscettibile di prestarsi ad una strumentalizzazione contraria agli intendimenti del legislatore UE. Infatti, quest'ultimo indica il "lavoro a tempo indeterminato" – in quanto garantisce al lavoratore una più robusta tutela – come quello cui si deve normalmente fare ricorso, laddove il "lavoro a termine", come comportante per il lavoratore una protezione più tenue, dovrebbe, per converso, essere consentito limitatamente a casi specifici. Pertanto, l'Accordo quadro consente che il datore di lavoro ricorra alla stipula di successivi contratti di lavoro a termine per soddisfare esigenze obiettive (giustificanti la temporaneità del rapporto), e non per eludere gli obblighi di tutela del lavoratore, generati da un rapporto di "lavoro a tempo indeterminato" (scatti retributivi connessi all'anzianità del rapporto, etc...). Pertanto, la predetta clausola 5 dell'Accordo quadro, onde evitare tali forme di abuso, impone ai legislatori nazionali di consentire la stipula di più contratti successivi a tempo determinato, solo a condizione che sussista almeno uno dei presupposti indicati dalla clausola medesima, come la ricorrenza di "ragioni obiettive". Queste ultime possono consistere, come stabilisce la giurisprudenza della stessa Corte UE, nella peculiare natura dell'attività da svolgere (si pensi al caso del lavoro "stagionale"). Ora, è stato chiesto alla Corte UE se, quanto a tali ragioni obiettive, le stesse possono essere ravvisate a giustificazione di alcune norme della legislazione spagnola, che consente alle Università la stipula di successivi contratti a termine con professionisti, in veste di professori associati. Al riguardo, la Corte ha precisato che una tale normativa risponde, almeno in linea di principio, ad un'esigenza reale (concernente l'arricchimento dell'istruzione universitaria con l'apporto dell'esperienza professionale), la quale non suppone necessariamente una collaborazione continua con il professionista, ma può ben essere limitata alla durata di alcuni contratti di lavoro a termine successivamente rinnovati. Inoltre, aggiunge la Corte, il fatto che tali contratti siano a termine - con la conseguenza del licenziamento del lavoratore, una volta scaduto l'ultimo contratto e in mancanza di un successivo rinnovo - non determinerebbe, per il lavoratore stesso, quella "precarizzazione" che il divieto di cui alla clausola 5 vuole scongiurare. Infatti, la stessa normativa spagnola, di cui si tratta, prevede che il docente assunto a termine sia solo colui che svolga, parallelamente, una professione, con il che, pur cessando il rapporto con l'ente di istruzione, il soggetto non verrebbe a perdere la condizione di "lavoratore".

Stato della Procedura

Il 13 marzo 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-190/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-595/12** - ex art. 267 del TFUE**"Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento tra uomini e donne"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, il TAR del Lazio chiede di interpretare gli artt. 2, 14 e 15 della Direttiva 2006/54/CE, la quale, in materia specifica di occupazione e lavoro, applica il principio delle "pari opportunità tra uomini e donne", implicante il divieto di discriminazioni nei confronti del sesso femminile. In particolare, il citato art. 2 considera discriminatorio, per la donna, qualsiasi trattamento meno favorevole in ragione della gravidanza, o del "congedo di maternità" di cui alla Dir.va 92/85/CEE. Il successivo art. 14, poi - fermo il generale divieto di discriminazioni inerenti al sesso, in ambito occupazionale - consente ai singoli Stati UE di riservare l'accesso a determinate attività, inclusa la formazione, solo agli uomini, a condizione, tuttavia, che: 1) l'attività lavorativa di cui si tratta, o il suo contesto, siano tali che risulti essenziale riservare la stessa attività solo agli uomini; 2) l'obiettivo, cui deve orientarsi una simile riserva in favore del sesso maschile, sia "legittimo"; 3) detta "riserva" sia strumento "proporzionato" a tale obiettivo. Infine, l'art. 15 attribuisce alla donna, al rientro dal congedo per maternità, il diritto "*a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza*". Nel caso di specie, una donna, vincitrice di un concorso alla carica di vicecommissario di polizia, era stata ammessa, come vuole la legge italiana, a frequentare un corso di formazione, alla fine del quale sarebbe entrata in ruolo, con i relativi benefici soprattutto retributivi. Assentatasi dal corso per il trimestrale "congedo per maternità" (peraltro obbligatorio, vedi l'art. 16 del D. Lgs 151/2001), la stessa donna subiva l'estromissione automatica dal corso medesimo - a norma degli artt. 9 e 10 del D. Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, e dell'art. 1494, comma 5°, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - pur conservando il diritto a frequentare il corso successivo. In primo luogo, la Corte ha escluso che al caso di specie possa applicarsi il succitato art. 14 della Dir. 2006/54/CE, in quanto il corso di formazione, di cui si tratta, in effetti non è stato riservato solo agli uomini. Per converso, alla fattispecie si deve applicare l'art. 15 della stessa Direttiva. Infatti, con l'esclusione dal corso, la donna ha perso il diritto a "*beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro*", poiché, se avesse potuto terminare il corso, invece di doversi iscrivere a quello successivo, sarebbe stata collocata in ruolo, con la relativa retribuzione, con largo anticipo (anche considerato che l'indizione del corso successivo non era scontata, dipendendo dalle variabili della disponibilità di posti vacanti e delle risorse economiche dell'Amministrazione). Quindi, nella fattispecie, il legislatore nazionale ha contraddetto tale art. 15. A giustificazione di tale lesione, poi, il legislatore italiano non può addurre l'esigenza di voler garantire - imponendo che il corso venga frequentato senza sostanziali interruzioni - l'efficienza ed adeguatezza degli agenti di polizia penitenziaria, in quanto tale finalità, pur commendevole, potrebbe essere soddisfatta con l'organizzazione di corsi di recupero, in favore delle candidate donne che hanno dovuto assumere congedi di maternità.

Stato della Procedura

Il 6 marzo 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-595/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'organizzazione di corsi di recupero, per le candidate donne rientranti da congedi di maternità, onde evitare la loro estromissione automatica dai corsi in svolgimento, comporta un aumento di spesa.

Libera circolazione dei capitali

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-190/12	Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Imposta sui redditi delle persone giuridiche - Disparità di trattamento tra i dividendi versati a fondi di investimento residenti e non residenti - Esclusione dell'esenzione fiscale - Restrizione non giustificata.	sentenza	Sì

Scheda 1 – Libera circolazione dei capitali**Rinvio pregiudiziale n. C-190/12** - ex art. 267 del TFUE

"Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Artt. 63 e 65 TFUE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Alla Corte UE, un giudice polacco chiede di interpretare l'art. 63 del TFUE, che sancisce la "libera circolazione dei capitali" fra tutti gli Stati dell'Unione europea e fra questi ed i paesi "terzi". Da un tale principio deriva che un soggetto, residente in uno Stato UE o terzo, ha il diritto di investire i suoi capitali, in qualunque Stato della stessa Unione, alle stesse condizioni ivi previste per gli investimenti eseguiti dagli operatori "domestici". Ove questi ultimi, infatti, potessero investire i loro capitali, nello Stato UE di residenza, a condizioni di vantaggio rispetto ai "transfrontalieri", i secondi sarebbero, rispetto ai primi, "meno liberi" di investire i loro capitali in quel medesimo Stato UE, con lesione del predetto art. 63 TFUE. Quindi, atteso che l'acquisto di quote di società costituisce un "investimento di capitali", la Corte UE ha più volte definito contraria, alla "libera circolazione dei capitali", la normativa di uno Stato UE la quale preveda, circa gli utili prodotti da una società con sede in quello stesso Stato, che, quando essi siano imputabili alla quota di un soggetto ivi residente, non debbano essere tassati "alla fonte" (cioè in capo alla stessa società), mentre, ove relativi alla quota di un soggetto con sede in uno stato terzo, debbano sottostare a tale imposta. Quindi, per estensione, la Corte UE ha stabilito che risulterebbe contraria alla "libera circolazione dei capitali", in linea di principio, anche la normativa polacca di cui al presente rinvio, in quanto, ove le quote di società polacche spettino ad OICVM (Fondi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari) anch'essi polacchi, esenta i relativi utili da "ritenuta alla fonte", mantenendo tale imposta sugli stessi utili, ove spettino a OICVM di stati terzi. La Corte osserva, tuttavia, che è comunque consentito che un principio sancito dai Trattati (come la "libera circolazione dei capitali") venga derogato per un "motivo imperativo generale" non altrimenti tutelabile. Al riguardo, lo Stato polacco ha addotto che la mancata estensione, agli utili percepiti da OICVM di stati terzi, dell'esenzione dalla "ritenuta alla fonte", risponderebbe all'esigenza "imperativa" e "generale" di garantire appropriati controlli fiscali: infatti, il fisco polacco non potrebbe verificare che gli OICVM dei paesi terzi – essendo questi ultimi non vincolati alla cooperazione amministrativa transfrontaliera imposta dalle Direttive UE – posseggano effettivamente i requisiti, relativi alla loro costituzione e alla loro attività, che la legislazione polacca richiede agli OICVM "domestici". In proposito, la Corte ha chiarito come il fatto che uno stato sia extraUE - e pertanto non vincolato alle predette Direttive - non esclude, a priori, che forme di cooperazione del genere vengano previste da "convenzioni" tra detto stato e lo Stato UE interessato. Pertanto, ove il giudice del rinvio appuri che dette convenzioni esistono e che le stesse consentono, allo Stato UE, di controllare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli OICVM residenti nello stato terzo - circa la sussistenza dei requisiti richiesti per gli OICVM nazionali - l'esenzione dall'imposta alla fonte dovrà essere concessa anche ai primi.

Stato della Procedura

Il 10 aprile 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-190/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In virtù di tale sentenza, dovrebbe essere decurtata anche la "ritenuta alla fonte" applicata, in Italia, ai dividendi prodotti da società italiane e distribuiti ad OICVM di stati terzi i quali abbiano stipulato, con l'Italia, convenzioni di cooperazione amministrativo – fiscale. Possibilità di diminuzione delle entrate.

Libera circolazione delle merci

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 2 C-29/13 e C-30/13	Codice doganale comunitario – Articoli 243 e 245 – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 181 bis – Decisione impugnabile – Ricevibilità di un ricorso giurisdizionale senza previo ricorso amministrativo – Principio del rispetto dei diritti della difesa	sentenza	No